



EUROPEAN COMMISSION
HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Director General

SANCO/10614/2013

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

**The programme for the monitoring of
transmissible spongiform encephalopathies (TSE) and for
the eradication of bovine spongiform encephalopathy
(BSE) and of scrapie**

Italy

Approved* for 2013 by Commission Decision 2012/761/EU

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

1. Identification of the programme

Member state : ITALIA

Disease : Transmissible Spongiform Encephalopathies

Request of co-financing for the year :

2013

1.1 Contact

Name : U.Santucci, MG.Perrotta, F.Ciccia

Phone : 06.5994/6734 -6938-3535

Fax : 06.5994.3614

Email : u.santucci@sanita.it; mg.perrotta@sanita.it; f.ciccia-esterno@sanita.it

2. Description of the programme

(max. 32000 chars) :

Il programma per la Scrapie e per la BSE prevede: sorveglianza passiva, attiva ed eradicazione. L'attività di sorveglianza passiva sia per la scrapie che per la BSE prevede che tutte le figure professionali denuncino al veterinario ufficiale della ASL la presenza di un caso clinico sospetto di TSE. In caso di denuncia, il veterinario ufficiale ASL dopo aver posto sotto sequestro il capo sospetto, effettua le indagini cliniche e diagnostiche per darne conferma ufficiale. In caso di conferma del sospetto clinico, il veterinario della ASL dispone l'abbattimento dell'animale, il prelievo dell'encefalo (obex) per le prove di conferma, il sequestro del gregge o dell'allevamento bovino in attesa della convalida di laboratorio. L'Italia svolge la sorveglianza attiva eseguendo i test rapidi di screening sui bovini e sugli ovi-caprini per le varie categorie, in base a quanto indicato nell'allegato III del Reg. CE 999/2001 e s.m. Per la Scrapie il numero di campioni da effettuare annualmente per ciascuna regione viene calcolato dal CEA, sulla base dei dati dei volumi di macellazione comunicati da ogni singola regione. Per la BSE viene effettuato il campionamento dei bovini di età superiore ai 48 mesi appartenenti alle categorie a rischio (macellati d'urgenza, differiti, morti) e di età superiore ai 72 mesi per i regolarmente macellati. I test di screening per capi provenienti dai paesi non elencati nella decisione CE 202011/358 e s.m., ma macellati in Italia, sono effettuati secondo il vecchio sistema di sorveglianza. I campioni di obex inviati ai laboratori ufficiali (II.ZZ.SS) che effettuano i test rapidi, sono inoltrati successivamente al CEA per la conferma diagnostica e nel caso della scrapie all'ISS Roma per la conferma di malattia attraverso prove di genotipizzazione e test

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

discriminativi. In caso di positività per BSE o scrapie, si applicheranno misure di eradicazione previste da Reg. CE 999/2001 e normativa nazionale vigente. Per la scrapie sia ovina che caprina, associata alla attività di sorveglianza attiva vengono fatti test rapidi su una quota di capi abbattuti in sede di focolaio ed eseguito l'1% di prove di genotipizzazione sul totale degli animali testati al macello. In caso di un focolaio di Scrapie di tipo Classico o causato da uno strain "atipico" del tipo NOR 98 si applica quanto previsto nell'allegato VII del Reg. CE 999/2001 e dalla normativa nazionale, fermo restando che se si decide di ricorrere all'abbattimento selettivo ma l'analisi genetica condotta sui casi confermati di Scrapie rileva la malattia in soggetti con genotipo di tipo ARR/ARR o ARR/XXX si attua comunque l'abbattimento di tutto l'effettivo. Gli agnelli e i capretti, sotto i tre mesi, esclusa la BSE, vengono inviati al consumo asportando il materiale specifico a rischio, il cranio a partire dalla quarta vertebra toracica e l'intero pacchetto intestinale. Il latte viene escluso dal consumo umano e animale fino all'accertamento di esclusione di BSE. Esclusa la BSE, esso non può essere utilizzato per i grossi ruminanti ad esclusione dei piccoli ruminanti della stessa azienda. Non vi è alcuna restrizione per il consumo umano.

3. Description of the epidemiological situation of the disease

(max. 32000 chars) :

Negli allegati : n° 1 Relazione Epidemiologia BSE, n°2 Relazione Epidemiologia Scrapie, n°3 Relazione PSG vengono illustrati gli andamenti delle malattie e della prevenzione nel territorio italiano.

4. Measures included in the programme

4.1 Designation of the central authority in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme

(max. 32000 chars) :

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco veterinario-Ufficio III –Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute è il responsabile della elaborazione del programma di controllo ed eradicazione delle TSE, coordinamento e supervisione. Il Ministero della Salute mantiene i rapporti con la Commissione europea ed altre istituzioni comunitarie, fornisce alle Regioni indicazioni sulle misure da attuare per la sorveglianza ed eradicazione della malattia, disponendone verifiche sul livello di implementazione delle norme comunitarie attinenti la BSE e la Scrapie, con particolare riguardo alla attività di sorveglianza e prevenzione. Il Ministero attraverso l'Istituto Superiore di Sanità (Istituto nazionale di riferimento in merito alla caratterizzazione dei ceppi ed alla genetica delle EST animali) garantisce l'attività di controllo, prevenzione e la corretta gestione dei focolai di scrapie. Tramite il Centro di riferimento (CEA Torino), vengono coordinate le attività dei laboratori periferici, dei quali la concordanza degli esiti dei test rapidi

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

di screening è garantita da specifici "ring test" e dalle attività di audit svolti anche con la presenza di funzionari del Ministero della Salute. Le Regioni sono responsabili della corretta implementazione sul territorio di competenza delle misure previste attraverso il controllo dei veterinari ufficiali delle ASL (local veterinary unit).

4.2 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be applied

(max. 32000 chars) :

Il piano di sorveglianza ed eradicazione per la BSE e per la Scrapie viene effettuato in maniera omogenea su tutto il territorio italiano isole comprese.

4.3 System in place for the registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Le aziende zootecniche bovine ai sensi del DPR n. 317 del 30.04.1996 e succ. mod., in applicazione alla direttiva 92/102/CEE, devono essere registrate presso i servizi veterinari delle ASL che sono responsabili dell'attribuzione del codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica. Esiste la Banca dati nazionale degli allevamenti bovini (BDN) in cui sono registrate tutte le aziende e gli allevamenti, i proprietari e i detentori degli animali, i dati anagrafici dei singoli capi le loro movimentazioni compresa quella per il macello, nonché tutte le informazioni relative ai capi macellati, abbattuti o morti in azienda. In BDN sono inoltre registrati tutti gli stabilimenti di macellazione e i loro titolari a cui spetta il compito di comunicare la macellazione dei capi. Essa contiene tutte le informazioni richieste dalla direttiva 64/432/CEE e succ. mod. e regolamento CE n. 1760/2000. Le aziende zootecniche ovi-caprine ai sensi del DPR n. 317 del 30.04.1996, in applicazione della Direttiva 92/102/CEE, devono essere registrate presso i servizi veterinari delle ASL, i quali attribuiscono un codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica. Esiste la banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica in cui sono registrate le aziende di ovini, caprini (al momento l'inserimento in Banca Dati degli identificativi individuali avviene su base volontaria oppure a seguito di specifiche disposizioni delle singole regioni) o che allevano entrambe le specie. Si registrano 150.059 strutture ovi-caprine. Tutte le aziende che partecipano al Piano nazionale di selezione genetica devono registrare nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica anche il codice identificativo individuale dei capi presenti nell'allevamento nonché il loro genotipo. Sia nel caso di aziende/allevamenti bovini, ovini o caprini, il codice aziendale ha la seguente struttura alfanumerica di otto caratteri: tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, tre cifre che identificano il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale. Il proprietario di una nuova azienda è tenuto a comunicare al servizio veterinario l'inizio della attività di allevamento e a richiedere l'attribuzione del codice aziendale.

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4.4 System in place for the identification of animals

(max. 32000 chars) :

Il sistema di identificazione e registrazione dei bovini in Italia si basa su 4 elementi, come previsto dall'articolo 3 del regolamento CE n. 1760/2000. Marca auricolare per l'identificazione individuale degli animali; 2 marche riportanti il codice di identificazione individuale vengono applicate a tutti gli animali nati in Italia o importati da Paesi Terzi. Dopo l'1.1.1998 le marche sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento CE 911/2004. Il codice di identificazione stampato su ciascuna marca, rilasciato dal Centro Servizi Nazionale per l'anagrafe zootecnica, è controllato dal servizio veterinario e i detentori devono applicare le marche all'animale entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l'azienda di origine. Documento di identificazione individuale (passaporto): i servizi veterinari emettono un passaporto per ciascun capo bovino che deve seguire l'animale in ogni suo spostamento. Le informazioni contenute nel passaporto sono conformi al regolamento CE n. 911/2004. Registro aziendale: i detentori devono tenere un registro presso l'allevamento, o informatizzato in Banca Dati, costantemente aggiornato relativamente alle nascite, introduzioni, decessi, movimentazioni dei singoli capi. Banca dati nazionale degli allevamenti e dei capi bovini in cui sono registrate tutte le aziende e gli allevamenti, i proprietari e i detentori degli animali, ma anche i dati anagrafici dei singoli capi le loro movimentazioni compresa quella per il macello e tutte le informazioni relative ai capi macellati, abbattuti o morti in azienda. Il sistema di identificazione degli ovini e caprini fa riferimento al Regolamento 21/2004, e s.m.e.i. Tutti gli animali nati dopo il 9 luglio del 2005 devono essere identificati con un codice alfanumerico (sigla IT+12 cifre) entro i sei mesi di età e comunque prima di lasciare l'azienda di nascita. Come sistemi di identificazione si possono utilizzare due marche auricolari di plastica oppure una marca auricolare ed un tatuaggio. Ai sensi del Regolamento CE 1560/2007, che modifica il 21/2004, tutti i nuovi nati a partire dalla data del 31 dicembre 2009 devono essere identificati con sistema di tipo elettronico associato ad un identificativo visibile, secondo le specifiche di cui al Reg. (CE) n. 933/2008, fatta eccezione per gli animali di età inferiore ai dodici mesi e destinati alla macellazione per i quali è possibile l'applicazione di un solo marchio auricolare riportante il codice dell'azienda di nascita. Esiste un registro aziendale, che ad opera dei detentori, deve essere mantenuto presso l'allevamento, o informatizzato in Banca Dati, aggiornato dei seguenti dati: identificazione, provenienza, nascita, destinazione, decessi dei singoli capi, n° totale di femmine di 12 mesi o con prole (ogni 90 giorni), consistenza allevamento al 15 marzo di ogni anno. La popolazione ovi-caprina italiana è stimata (dati Banca dati di Teramo) essere intorno ai 8.557.076 capi, di cui 7.443.014 ovini e 1.114.062 caprini.

4.5 Measures in place as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars) :

La BSE è stata inclusa nelle malattie a denuncia obbligatoria con la ordinanza ministeriale del 10 maggio 1991. La Scrapie è una malattia per la quale è previsto l'obbligo di denuncia secondo quanto prescritto dalla ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.113 del 6 maggio 1991 concernente "Norme per la profilassi di malattie animali". Il Servizio Veterinario della ASL ricevuta la conferma al test rapido da parte del CEA per quanto riguarda la BSE e dall'ISS-Roma per la scrapie ne dà segnalazione al Ministero della Salute – Direzione Generale

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio III, e alle Autorità locali che provvederanno a mettere in atto tutte le misure per il controllo delle malattie. Le Autorità Locali hanno anche la possibilità, dopo conferma, di notificare le malattie attraverso un sistema informativo denominato SIMAN (sistema informativo malattie animali nazionale). Attualmente tale notifica è su base volontaria.

4.6 Testing

4.6.1 Rapid tests in bovine animals

	Age (in months) above which animals are tested	Estimated number of animals to be tested	Estimated number of rapid tests, including rapid tests used for confirmation	
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.1, 3 and 4 of Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council	48	55 000	55 019	
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.2 of Regulation (EC) No 999/2001	72	256 000	256 040	
Clinical Suspicions (art.12 Regulation (EC) N°999/2001)	48	2	3	X
		Add a new row		

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4.6.2 Rapid tests in ovine animals

Estimated population of adult ewes and ewe lambs put to the ram .

5 900 000

	Estimated number of animals to be tested	
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 2 of Regulation (EC) No 999/2001	12 000	
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 3 of Regulation (EC) No 999/2001	10 000	
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 5 of Regulation (EC) No 999/2001	3 500	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter A, point 2.3(d) of Regulation (EC) No 999/2001	2 000	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter A, point 3.4(d) of Regulation (EC) No 999/2001	1 200	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter A, point 4(b) and (e) of Regulation (EC) No 999/2001	1 000	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter A, point 5(b)(ii) of Regulation (EC) No 999/2001	500	
Clinical Suspicions (art.12 Regulation (EC) N°999/2001	15	X
	Add a new row	

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4.6.3 Monitoring in caprine animals

Estimated population of female goats and female kids mated .

924 000

	Estimated number of animals to be tested	
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 2 of Regulation (EC) No 999/2001	10 000	
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 3 of Regulation (EC) No 999/2001	10 000	
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 5 of Regulation (EC) No 999/2001	550	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter A, Part II, point 2.3(d) of Regulation (EC) No 999/2001	1 200	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter A, Part II, point 3.3(c) of Regulation (EC) No 999/2001	200	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter A, Part II, point 4(b) and (e) of Regulation (EC) No 999/2001	600	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter A, Part II, point 5(b)(ii) of Regulation (EC) No 999/2001	100	
Clinical Suspicions (art.12 Regulation (EC) N°999/2001)	4	X
	ADD A NEW ROW	

4.6.4 Confirmatory tests **other than rapid tests** as referred to in Annex X Chapter C of Regulation (EC) No 999/2001

	Estimated number of tests
Confirmatory tests in Bovine animals	60
Confirmatory tests in Ovine an Caprine animals	320

4.6.5 Discriminatory tests

	Estimated number of tests	
Primary molecular testing referred to in Annex X, Chapter C, point 3.2(c)(i) of Regulation (EC) No 999/2001	220	

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4.6.6 Genotyping of positive and randomly selected animals

	Estimated number	
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 8.1 of Regulation (EC) No 999/2001	220	
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 8.2 of Regulation (EC) No 999/2001	600	

4.7 Eradication

4.7.1 Measures following confirmation of a BSE case

4.7.1.1 Description

(max. 32000 chars) :

In Italia, i casi di BSE (sia classici che atipici) vengono considerati tali, dopo conferma dei test di screening eseguiti dagli IZZSS dislocati su tutto il territorio nazionale, dal Centro di Referenza per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (CEA di Torino). Nel caso di conferma di BSE, in allevamento, a partire dal dicembre 2001 è in vigore una circolare ministeriale che prevede, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento CE n. 999/2001, la possibilità di ricorrere a due opzioni di eradicazione:
o abbattimento di tutto l'effettivo bovino presente in azienda
o abbattimento della coorte di nascita (soggetti nati 1 anno prima e 1 anno dalla nascita del bovino affetto) e della coorte alimentare (soggetti che hanno condiviso nel loro primo anno di vita lo stesso alimento utilizzato nel primo anno di vita dal capo risultato positivo). In entrambi i casi si opera l'eventuale rintraccio della progenie del capo malato e dei soggetti appartenenti alla coorte che sono stati movimentati in altre aziende. La decisione di ricorrere a una delle due opzioni di abbattimento, sentito anche l'allevatore, viene effettuata sulla base della verifica della corretta identificazione degli animali presenti in allevamento, di considerazioni di carattere epidemiologico, rapporto costi-benefici.

4.7.1.2 Summary table

	Estimated number	
Animals to be killed under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.1 of Regulation (EC) No 999/2001	20	

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4.7.2 Measures following confirmation of a scrapie case

4.7.2.1 Description

(max. 32000 chars) :

Le misure di eradicazione(All VII Reg.999/2001+ normativa nazionale) sono successive alla conferma, da parte del CEA -Torino, del test rapido eseguito dall'IZS competente per territorio e dall'ISS di Roma, che fa accertamento di malattia attraverso prove di genotipizzazione sui casi confermati e test discriminativi, per escludere la BSE e differenziare le forme di scrapie classica dalle atipiche Nor-98. Per rendere più celeri le misure sanitarie di abbattimento dei capi con genotipo sensibile, si eseguono le analisi di genotipizzazione, dei capi dell'azienda colpita da focolaio, già dal test rapido positivo. L'Autorità locale provvede all'abbattimento selettivo o totale (previa autorizzazione del Ministero della Salute) a seconda della situazione epidemiologica che tiene conto di diversi fattori di rischio e dell'analisi costo/beneficio. Se si rileva malattia in soggetti con genotipo di tipo ARR/ARR o ARR/XXX, si ricorre all'abbattimento di tutto l'effettivo. L'abbattimento selettivo prevede l'eliminazione di tutti i caprini e gli ovini ad esclusione dei maschi ARR/ARR e delle femmine portatrici di almeno un allele ARR e senza l'allele VRQ. Da giugno 2012 l'Italia concede previa autorizzazione Ministeriale la deroga al consumo di animali suscettibili provenienti da focolai di scrapie. Si applica il Reg. (CE)189/2011 se nelle aziende focolaio c'è una bassa frequenza dell'allele di resistenza o problemi di consanguineità; si consente (previa autorizzazione del Ministero della Salute) di differire l'abbattimento completo dei soggetti sensibili della linea femminile (ad esclusione dei VRQ), di 18 mesi se si tratta di allevamenti ovini e caprini ad indirizzo latte, di 5 stagioni riproduttive, se di allevamenti ad indirizzo carne, dalla data di conferma del caso. Il ripopolamento negli allevamenti che hanno effettuato l'abbattimento totale, selettivo o selettivo differito è possibile solo con soggetti ARR/ARR (maschi) o ARR/XXX ,non VRQ (femmine); La movimentazione degli ARR/ARR non è vincolata, mentre per gli ARR/XXX è consentita solo verso un macello o azienda di pari condizione sanitaria; Per 2 anni i soggetti > 18 mesi macellati, riformati o morti, sono sottoposti a test rapido; applicate misure restrittive sui pascoli, se condotti in promiscuità; Il materiale germinale deve provenire da montoni ARR/ARR e gli embrioni possedere un allele ARR e nessun VRQ. Agnelli e capretti, sotto i 3 mesi, esclusa la BSE, vengono inviati al consumo asportando il MSR, il cranio a partire dalla quarta vertebra toracica e l'intero pacchetto intestinale. Il latte è escluso dal consumo umano e animale fino all'accertamento di esclusione di BSE. Esclusa la BSE, esso non può essere utilizzato per i grossi ruminanti, mentre non c'è alcuna restrizione per il consumo umano. Nel caso il focolaio di malattia sia causato da uno strain "atipico" del tipo NOR 98, si procede all'abbattimento dei soli montoni con genotipo ARQ con mutazione Fenilalanina al 141 e dei soggetti AHQ; è obbligatorio ripopolare solo con montoni privi delle predette mutazioni. Sui rimanenti animali del gregge e loro prodotti, è disposta una sorveglianza di due anni.

4.7.2.2 Summary table

	Estimated number	
Animals to be culled and destroyed under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.3 of Regulation (EC) No 999/2001	20 000	
Animals to be sent for compulsory slaughter in application of the provisions of Annex VII, Chapter A, point 2.3(d) of Regulation (EC) No 999/2001	7 500	
Animals to be genotyped under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.3 of Regulation (EC) No 999/2001	54 700	

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4.7.3 Breeding programme for resistance to TSEs in sheep

4.7.3.1 General description

Description of the programme according to the minimum requirements set out in Annex VII, Chapter B of Regulation (EC) No 999/2001

(max. 32000 chars) :

Il PSG Italiano per la resistenza alle EST ovicaprine è istituito con il Decreto ministeriale 17 dicembre 2004 recepisce le indicazioni nel Reg. CE 999/2001 (allegato VIII parte B). Il Ministero della Salute ha il compito di fornire le linee guida sulla base della Decisione 2003/100 e le Regioni di redigere i piani in funzione delle razze presenti sul proprio territorio e del tipo di allevamento praticato. I piani sono obbligatori (1.05.2005) per tutti i greggi di elevato merito genetico. La non totale adesione al piano è stata favorita oltre che dal Reg. (CE) 1923/2006 che ha reso tali piani opzionali da parte dei singoli Stati membri, da cui la difficoltà di rendere obbligatori gli stessi. In Italia, anche dall'assenza di allevamenti commerciali che rientrano nella definizione della Decisione 2002/1003. I piani di selezione genetica, rappresentano l'unica arma di prevenzione per eradicare la scrapie. Considerati i futuri orientamenti della Commissione Europea, sia in termini sanitari che finanziari, è verosimile che anche l'Italia si orienterà verso un'estensione di tali Piani di Selezione anche alle greggi commerciali, rendendo gli stessi obbligatori, perlomeno, nelle regioni che ad oggi presentano una elevata incidenza della malattia, con l'obiettivo di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovi-caprina, creare greggi a "basso rischio" di EST e contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

Attualmente: le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano hanno formalizzato nel loro ordinamento regionale i piani di selezione per la resistenza alle EST. Di queste solo la Sardegna (ha reso obbligatorio il PSG per tutto il proprio territorio), la Toscana e il Piemonte hanno raggiunto punte di eccellenza. La regione Siciliana sulla base di tali risultati, (spostamento delle frequenze alleliche verso i caratteri di resistenza), ha previsto anch'essa un Piano obbligatorio. Oltre alle regioni il PSG è attuato a livello nazionale dalla Associazione allevatori (ASSONAPA) per le razze iscritte al libro genealogico. L'incremento dei caratteri di resistenza viene generalmente realizzato attraverso costituzione di serbatoi di arieti omozigoti (ARR/ARR), eliminazione dei capi con il VRQ, diminuzione della frequenza dell'allele ARQ, con l'esclusione di alcune razze con bassa frequenza dei genotipi resistenti (es la razza Biellese – Frambosana del Piemonte; le razze: pecora di Funes, pecora nero-bruna, pecora tirolese della Provincia autonoma di Bolzano, la razza Fabrianese delle Marche) in cui, si stanno attuando piani alternativi di controllo con misure sanitarie che garantiscono la prevenzione della malattia, perchè, l'applicazione dello schema di selezione standard avrebbe determinato una diminuzione eccessiva della razza, oppure consanguineità.

Previsioni 2013: 26.741 aziende da sottoporre ai piani; 23.554 montoni e 333.931 femmine da genotipizzare, per un totale di 341.585 capi. Circa 8000 animali saranno genotipizzati da AGRIS Sardegna. E' previsto l'3,5% di abbattimenti, dei capi sensibili (12.500 capi).

4.7.3.2 Summary table

	Estimated number
Ewes to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC)	333 931
Rams to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC)	23 554

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

5. Costs

5.1 Detailed analysis of the costs

(max. 32000 chars):

La legge nazionale n°218/88 viene utilizzata per corrispondere una indennità agli allevatori a seguito dell'abbattimento e distruzione dei capi o consumo delle carni dei soggetti sensibili. Si utilizzano valori di mercato quantificati da appositi bollettini settimanali (ISMEA - Ente sotto controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) che indicano il valore medio di mercato su diverse piazze di vendita del territorio italiano per molte categorie animali. Qualora non fosse possibile stabilire il valore degli animali secondo i metodi indicati in tale legge, vengono istituite delle Commissioni composte da varie figure professionali insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, che stabiliscono i valori degli animali da indennizzare. Relativamente alla richiesta di rimborso dei capi abbattuti e inviati al consumo, essa considera il periodo che intercorre dalla richiesta di indennizzo dell'allevatore alla data di emissione del mandato del pagamento (dal 90° a 211°gg) dalle autorità regionali o locali. La richiesta di rimborso delle spese, ai sensi del Reg. CE 349/2005, si riferisce alle spese sostenute per la distruzione del latte, l'abbattimento e smaltimento degli animali o degli MSR e tutti gli altri costi correlati alla distruzione degli stessi (disinfettanti, trasporto, personale se la distruzione avviene in allevamento, ecc.ecc.). E' possibile effettuare la rendicontazione delle spese (iva esclusa) sostenute per abbattere i capi di focolai verificatisi in anni precedenti, a condizione che tutte le pratiche amministrative si siano svolte nell'anno oggetto di rendicontazione. Il costo unitario dei test rapidi, test di conferma dei test rapidi, degli esami di genotipizzazione e test discriminativi è costituito dalle spese sostenute per il Kit o per l'esame, per l'acquisto dei reagenti, di tutti i materiali di consumo, dalle spese per il personale direttamente impegnato nello svolgimento delle analisi di laboratorio per scrapie e BSE, considerando dello stipendio, la quota parte riferibile allo svolgimento della prova medesima. Nel costo unitario vengono considerate anche le spese generali (luce acqua gas ecc) necessarie al funzionamento della strumentazione e dei laboratori medesimi, per un valore non superiore al 7% della somma di tutte le voci di spesa considerate. Il prezzo del Kit per i test rapidi è stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, sulla base di una gara che si è svolta a livello nazionale (effettuata dal CEA). Tutte le altre spese vengono determinate da ogni singolo IZZSS e dall'ISS Roma (per le analisi di propria competenza), in quanto hanno una propria autonomia, economico finanziaria. Ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Regione o AASSLL per la dichiarazione dei costi sostenuti utilizza dal 2009 il sistema informatizzato "SIR Rendicontazione".

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

5.2 Summary of costs

1. Testing in bovine animals (as referred to in point 4.6.1)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
1.1. Rapid tests	IDEXX HerdCheck	311 062	9.39	2,920,872.18	yes	X
				Add a new row		
2. Testing in ovine and caprine animals (as referred to in point 4.6.2 and 4.6.3)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
2.1. Rapid tests	IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen	52 869	14	740,166	yes	X
				Add a new row		
3. Confirmatory testing (as referred to in point 4.6.4)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
3.1. Confirmatory tests in Bovines	Immunoblotting	60	45.47	2728.2	yes	X
				Add a new row		
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
3.2. Confirmatory tests in Ovines and Caprines	Immunoblotting	320	45.47	14550.4	yes	X
				Add a new row		

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

4. Discriminatory testing (as referred to in point 4.6.5)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
4.1. Primary molecular tests	ISS DISCRIMINATIVE WESTERN BLOT	220	200	44000	yes	X
				Add a new row		
5. Genotyping						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
5.1 Determination of genotype of animals in the framework of the monitoring and eradication measures laid down by Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4.6.6 and 4.7.2.2)	Real time Pcr, sequenziamento, pirosequenziamento ibridizzazione	55 520	20	1,110,400	yes	X
				Add a new row		
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
5.2 Determination of genotype of animals in the framework of a breeding programme (as referred to in point 4.7.3.2)	Real time Pcr, sequenziamento, pirosequenziamento ibridizzazione	357 485	20	7,149,700	yes	X
				Add a new row		
6. Compulsory culling/slaughter						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
6.1 Compensation for bovine animals to be culled and destroyed under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.1 of Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4.7.12)	Bovine animals to be culled and destroyed	20	1000	20000	yes	X
				Add a new row		

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
6.2 Compensation for ovine and caprine animals to be culled and destroyed under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.3 of Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4722)	ovine and caprine animals to be culled and destroyed	20 000	150	3,000,000	yes
				Add a new row	
6.3 Compensation for ovine and caprine animals to be sent for compulsory slaughter in application of the provisions of Annex VII, Chapter A, point 2.3 (d) of Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4722)	ovine and caprine animals to be sent for compulsory slaughter	7 500	90	675,000	yes
				Add a new row	
Total				15 677 416,78	

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : .zip, .jpg, .jpeg, .tiff, .tif, .xls, .doc, .bmp, .pna.
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Zip files cannot be opened (by clicking on the Open button). All other file formats can be opened.

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

version : 2.2

Attachment
reference

a_1347543524455

Attachment
reference

a_1347543551674

Attachment
reference

a_1347543558252